

Regione Puglia

Deliberazione della Giunta Regionale

N. 810 DEL 05-05-2014

Approvazione “Direttive per le Agenzie regionali, gli Enti strumentali, le società a partecipazione regionale, diretta ed indiretta, totalitaria o di controllo della Regione Puglia in materia di razionalizzazione e contenimento della spesa di personale – Linee di indirizzo a valere per l’anno 2014”.

CODICE CIFRA: A08/DEL/2014/00003

STRUTTURA PROPONENTE:

Area di Coordinamento Organizzazione e riforma dell'amministrazione -
Giunta regionale

ALLEGATI:

810_2014_2.pdf (dim.: 220.87 kb - agg.: 07-05-2014)

810_2014_1.pdf (dim.: 110.19 kb - agg.: 07-05-2014)

Direttive per le Agenzie regionali, gli Enti strumentali, le società a partecipazione regionale, diretta ed indiretta, totalitaria o di controllo della Regione Puglia in materia di razionalizzazione e contenimento della spesa di personale – Linee di indirizzo a valere per l'anno 2014.

TITOLO I – Società in house e altre Società strumentali della Regione Puglia

Art. 1 – Finalità e campo di applicazione

1. La Regione Puglia, nell'esercizio delle proprie prerogative di socio pubblico, ha la responsabilità di indirizzo e controllo delle attività delle società partecipate dalla stessa, .
2. Nell'esercizio delle proprie funzioni, con il presente atto di indirizzo sono emanate apposite direttive in conformità agli obblighi di attuazione di politiche di contenimento e razionalizzazione della spesa di personale stabilite dalla normativa vigente.
3. Le società di cui al presente titolo sono:
 - Innovapuglia S.p.A.
 - Puglia Sviluppo S.p.A.
 - Puglia Valore Immobiliare S.r.l.
4. Le società che svolgono servizi pubblici di rilevanza economica si adeguano alle disposizioni di cui al Titolo III.

Art. 2 – Disposizioni per il contenimento e razionalizzazione delle spese di personale

1. Ai fini del concorso agli obiettivi di finanza pubblica da parte delle società di cui al presente titolo, alle stesse si applicano le disposizioni limitative di spesa di personale vigenti per la Regione Puglia e le connesse limitazioni e facoltà assunzionali, come di seguito individuate e specificate.

A valere per il 2014, ciascuna società è tenuta all'obbligo di complessivo contenimento della spesa di personale rispetto all'ammontare relativo all'anno 2013.

Il rispetto del vincolo di riduzione della spesa riferita all'anno precedente determina, in capo alle società, l'eventuale esercizio delle proprie facoltà assunzionali secondo le possibilità di cui ai successivi commi 2 e 3.

2. In relazione alle assunzioni con contratto a tempo indeterminato, allo stato, la disposizione di riferimento è l'art. 76 co. 7 del D.L. n. 112/2008 e s.m.i.. Pertanto, è possibile un turn-over secondo il regime attualmente vigente per la Regione Puglia, rappresentato dal 40% della spesa per cessazioni riferite all'anno precedente. Ove il turn over non sia attuato nell'anno di maturazione, le assunzioni possono effettuarsi entro i due anni successivi a quello di conseguimento delle predette economie.
3. Per l'anno 2014 di prima applicazione delle presenti disposizioni, nel rispetto dell'obbligo di complessivo contenimento della spesa di cui al precedente comma 1, possono essere effettuate assunzioni entro il limite del 40% della spesa per le cessazioni verificatesi nel triennio 2011-2013, calcolata al netto della spesa per eventuali assunzioni effettuate nel medesimo triennio 2011-2013.
4. Fermo restando il rispetto del principio di cui al comma 1, le società di cui al titolo I, possono avvalersi di personale assunto con forme di lavoro flessibile secondo le limitazioni e le modalità stabilite dal combinato disposto dell'art. 9 commi 28 e 29 del D.L. n. 78/2010 e s.m.i..

Pertanto:

- a) la spesa per contratti di collaborazione coordinata e continuativa, contratti a tempo determinato o con convenzioni, per contratti di formazione e lavoro ed altri rapporti formativi, per contratti di somministrazione di lavoro nonché per lavoro accessorio non può superare il tetto del 50% della spesa complessiva sostenuta nell'anno 2009 per le stesse finalità;
- b) in richiamo a quanto previsto dall'art. 1 co. 5 del D.L. n. 101/2013 convertito nella L. n. 125/2013, la spesa per contratti di studio/ricerca/consulenza (inclusa quella riferita agli incarichi conferiti ai dipendenti) non può essere superiore, per l'anno 2014, all'80 per cento del limite di spesa per l'anno 2013.

- c) Pur nel rispetto del principio di contenimento della spesa, alle società è consentito il superamento delle soglie di cui alle lett. a), b) e c) nei seguenti casi:
- se ricorrano motivate esigenze connesse allo svolgimento di nuove funzioni;
 - affidamento di ulteriori commesse;
 - sostituzione di personale in malattia, in astensione per maternità, infortunio sul lavoro, malattia riconosciuta al dipendente per causa di servizio.
5. Ai fini del calcolo del limite della spesa per il personale e dei limiti assunzionali di cui ai commi precedenti, si precisa che in applicazione delle prescrizioni contenute nella Circolare MEF 17.02.2006 n. 9 e riprese dalla magistratura contabile, vanno escluse le spese di personale totalmente a carico di fondi comunitari, categorie protette, personale comandato.
6. Per quanto attiene alle misure di contenimento delle politiche retributive, le società di cui al titolo I sono tenute al contenimento del trattamento economico complessivo pro-capite di parte retributiva con divieto di corrispondere, a ciascun dipendente (anche con incarico dirigenziale), un trattamento economico spettante superiore a quello riconosciuto nell'anno 2013. Dal blocco sono fatti salvi gli incrementi retributivi previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro nonché le casistiche espressamente menzionate dall'art. 9 co. 1 del D.L. n. 78/2010 e s.m.i., applicate in via analogica ai corrispondenti istituti e/trattamenti previsti per il settore privato dalla contrattazione collettiva decentrata secondo quanto stabilito dal successivo comma 8.
7. In conformità al citato art. 18 co. 2-bis del D.L. n. 112/2008 e fatte salve le disposizioni del C.C.N.L. vigente alla data del 01/01/2014, la contrattazione aziendale attuale predette indicazioni individuando gli istituti e i correlati trattamenti economici sottratti al tetto retributivo in applicazione di quanto stabilito nel precedente comma 7. In particolare, alla contrattazione aziendale è demandata l'introduzione di forme di retribuzione variabile legate al risultato e/o all'affidamento di specifiche responsabilità organizzative o professionali in analogia a quanto valevole per il settore pubblico.

8. Nel quadro cogente delle disposizioni che regolano la partecipazione della PA a Società, sembra opportuno richiamare le limitazioni relative al tetto massimo dei compensi di cui all'art. 23 bis, comma 5 bis e 5 ter del DL 201/2011, convertito in L. n. 214/2011. In particolare l'art. 23-bis, comma 5-bis stabilisce che il compenso dei consigli di amministrazione delle società non quotate, direttamente o indirettamente controllate dalle pubbliche amministrazioni non può comunque essere superiore al trattamento economico del primo presidente della Corte di Cassazione. Il comma 5-ter detta medesime disposizioni per i dipendenti delle società di cui al comma 5-bis. Le disposizioni di cui ai comma 5-bis, introdotte dall'art. 2, comma 20-quater, lett. b), D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, si applicano a decorrere dal primo rinnovo dei consigli di amministrazione successivo alla data di entrata in vigore della citata normativa (15 agosto 2012).

Art. 3 – Altre misure in materia di contenimento dei costi degli organismi societari

1. Considerato quanto già previsto dall'art. 8 della L.R. n. 1/2011, si dispone che gli importi come innanzi ridotti non possano essere incrementati sino al 31 dicembre 2014.

Art. 4 – Esercizio dei poteri di controllo e vigilanza

1. Al fine di consentire l'esercizio dei poteri di vigilanza da parte della Regione Puglia, le società - a cadenza annuale - trasmettono al Servizio Controlli e al Servizio Personale e Organizzazione, anche per il tramite della Piattaforma informatica COROLLA, una tabella riepilogativa dei dati economici, asseverata dai rispettivi organi di controllo, relativi alla spesa del personale.

2. Il mancato ed ingiustificato raggiungimento degli obiettivi di contenimento della spesa previsto dal presente atto di indirizzo è valutato ai fini della revoca degli incarichi degli organi di direzione, amministrazione e controllo nominati nelle società.

Art. 5 – Reclutamento del personale

1. Le società di cui al presente titolo sono tenute al rispetto dei criteri e delle modalità per il reclutamento del personale stabiliti dai commi 1, 2, 3 e 3bis dell'art. 35 del D.Lgs. n. 165/2001, da recepire con propri regolamenti da adottare entro tre mesi dalla data di adozione delle presenti linee guida.

Pertanto, le stesse sono tenute a dare adeguata pubblicità alla selezione del personale, ad adottare meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire; a rispettare le pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori; a prevedere modalità di composizione delle commissioni valutatrici secondo i requisiti di legge.

2. La Regione si riserva l'adozione di eventuali atti di indirizzo ai sensi dell'art. 1, commi 563-568 della Legge n. 147/2013, limitatamente alle Società di cui al Titolo I.

TITOLO II – SOCIETA' A PARTECIPAZIONE REGIONALE CHE SVOLGONO SERVIZI PUBBLICI DI RILEVANZA ECONOMICA

Art. 6 – Finalità e campo di applicazione

1. Fermo restando quanto stabilito dal Titolo I, art. 1, commi 1, 2 e 4, la Regione Puglia, impartisce disposizioni finalizzate alla razionalizzazione della spesa destinate alle società a partecipazione totalitaria o di controllo, diretta o indiretta, che svolgono servizi aventi rilevanza economica. Gli organismi di cui al presente titolo sono:

- Acquedotto Pugliese S.p.A.;
- Aeroporti di Puglia S.p.A.

Art. 7 – Disposizioni per il contenimento e razionalizzazione delle spese di personale

1. Le Società di cui al presente Titolo si conformano al rispetto del principio di razionalizzazione della spesa di personale. A valere per l'anno 2014, ciascun organismo è tenuto all'obbligo di complessivo contenimento della stessa rispetto al relativo ammontare dell'anno 2013.

2. Le Società provvedono, con propri atti, a formulare ed attuare apposite e specifiche misure operative e piani di intervento diretti a limitare la crescita dell'aggregato della spesa di personale, dei trattamenti economici complessivi pro-capite dei dipendenti (anche con qualifica dirigenziale).
3. Con riferimento ai costi degli organi e dei dipendenti si richiama quanto disposto dall'art. 2, comma 7 delle presenti linee di indirizzo.

Art. 8 – Reclutamento del personale

1. In applicazione delle direttive in materia di reclutamento del personale di cui al Titolo II, art. 5, le società provvedono al relativo adeguamento, entro 6 mesi dalla data di adozione delle presenti linee guida, mediante l'emanazione di appositi atti e regolamenti attuativi.

TITOLO III – ENTI STRUMENTALI, AGENZIE REGIONALI

Art. 9 – Finalità e campo di applicazione

1. Gli Enti di cui al presente titolo sono sottoposti al controllo della Giunta regionale, nella qualità di organismi a cui sono affidati compiti di supporto tecnico-operativo per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Amministrazione.
2. In ottemperanza al concorso agli obiettivi di finanza pubblica e ai fini dell'esercizio del potere di vigilanza, con il presente atto di indirizzo sono formulate direttive agli Enti strumentali ed alle Agenzie regionali, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di contenimento e razionalizzazione della spesa di personale.

Gli organismi di cui al precedente comma sono:

- Agenzia regionale per il diritto allo studio – A.DI.SU.;
- Agenzia regionale del turismo – Pugliapromozione;
- Agenzia regionale per la mobilità – A.RE.M.;

- Agenzia regionale per la protezione ambientale – A.R.P.A.;
- Agenzia regionale per la sanità – A.RE.S.;
- Agenzia regionale per la tecnologia e innovazione – A.R.T.I.;
- Agenzia regionale per le attività irrigue e forestali – A.R.I.F.;

Art. 10 – Disposizioni per il contenimento e razionalizzazione delle spese di personale

1. Nel rispetto delle disposizioni limitative vigenti in materia di riduzione delle spese di personale, per gli organismi di cui al presente titolo trovano applicazione le disposizioni limitative di spesa di personale vigenti applicate alla Regione Puglia e l'eventuale possibilità di esercizio delle facoltà assunzionali.

La predetta estensione dei vincoli non opera con riferimento a quanto previsto dal successivo comma.

2. Per le Agenzie regionali che applicano il C.C.N.L. "Sanità" (ARES, ARPA), resta fermo il rispetto delle norme in materia di contenimento complessivo della spesa di personale vigenti per gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale.

3. Ciascun organismo, tranne gli Enti di cui al precedente comma, è tenuto al complessivo contenimento della spesa di personale, nell'anno 2014, rispetto all'ammontare relativo all'anno 2013.

Le componenti del costo da considerare ai fini del calcolo dell'aggregato sono quelle espressamente indicate da pareri e pronunciamenti della Corte dei Conti.

4. Il rispetto del vincolo di riduzione della spesa riferita all'anno precedente determina, in capo agli Enti strumentali ed Agenzie regionali, l'eventuale esercizio delle proprie facoltà assunzionali secondo le possibilità di cui ai successivi commi 5 e 6.

5. In relazione alle assunzioni con contratto a tempo indeterminato, allo stato, la disposizione di riferimento è l'art. 76 co. 7 del D.L. n. 112/2008 e s.m.i.. Pertanto, è possibile un turn-over secondo il regime attualmente vigente per la Regione Puglia, rappresentato dal 40% della spesa per cessazioni riferite all'anno precedente.

Gli Enti di cui al presente titolo III, ad esclusione di quelli che applicano il C.C.N.L. "Sanità", per i quali valgono le specifiche disposizioni che attengono il settore sanitario pubblico, possono avvalersi di personale con forme di lavoro flessibile, attenendosi ai vincoli analoghi a quelli posti in capo all'Amministrazione vigilante. In particolare si richiama quanto di seguito:

- a) con riferimento a quanto già disposto dall'art. 13 della L.R. n. 1/2011, la spesa per contratti di collaborazione coordinata e continuativa, contratti a tempo determinato o con convenzioni nel limite del 50% della spesa sostenuta nell'anno 2009;
 - b) la spesa per contratti di formazione lavoro, ed altri rapporti formativi, per contratti di somministrazione di lavoro, nonché per lavoro accessorio, non può superare il 50% di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009;
6. La spesa per contratti di studio/ricerca/consulenza (inclusa quella riferita agli incarichi conferiti ai dipendenti), nel rispetto di quanto previsto dal D.L. n. 101/2013 convertito nella L. n. 125/2013 non può essere superiore, per l'anno 2014, all'80 per cento del limite di spesa per l'anno 2013.

TITOLO IV – NORME DI COMUNE APPLICAZIONE

Art. 11 – Altre misure in materia di contenimento dei costi degli Enti ed organismi vigilati

1. In considerazione di quanto già previsto dall'art. 8 della L.R. n. 1/2011, si richiama che gli importi dei compensi ridotti ai sensi della medesima disposizione non potranno essere incrementati sino al 31 dicembre 2014.

Art. 12 – Esercizio dei poteri di controllo e vigilanza

1. Al fine di consentire l'esercizio dei poteri di vigilanza da parte della Regione Puglia, le società e gli enti di cui ai titoli II e III del presente atto di indirizzo – a cadenza annuale – trasmettono al Servizio Controlli e al Servizio Personale e Organizzazione una tabella riepilogativa dei dati economici, asseverata dai rispettivi organi di controllo, relativi alla spesa del personale.
2. Il mancato ed ingiustificato raggiungimento degli obiettivi di contenimento della spesa previsto dal presente atto di indirizzo, nonché la mancata o tardiva informativa di cui al comma precedente, saranno valutati ai fini della revoca degli incarichi degli organi di direzione, amministrazione e controllo nominati dalla Regione negli Enti ed organismi vigilati.

TITOLO V – ISTITUZIONI E FONDAZIONI VIGILATE DALLA REGIONE PUGLIA

Art. 13 – Finalità e campo di applicazione

1. Nell'esercizio delle proprie prerogative di Ente partecipante e/o promotore, la Regione Puglia impartisce alle istituzioni e fondazioni dalla stessa vigilati apposite disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale nonché di reclutamento delle risorse umane.

Art. 14 – Disposizioni in materia di contenimento e razionalizzazione delle spese di personale, reclutamento delle risorse umane

1. Per le finalità di cui al presente articolo, per le istituzioni e le fondazioni trovano applicazione le disposizioni di cui al Titolo II, artt. 6,7 e 8.



REGIONE PUGLIA

**AREA ORGANIZZAZIONE E RIFORMA
DELL'AMMINISTRAZIONE**



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Codice CIFRA: A08/DEL /2014/00

OGGETTO: *Approvazione "Direttive per le Agenzie regionali, gli Enti strumentali, le società a partecipazione regionale, diretta ed indiretta, totalitaria o di controllo della Regione Puglia in materia di razionalizzazione e contenimento della spesa di personale – Linee di indirizzo a valere per*
Il Presidente della Giunta Regionale, on. Nichi Vendola, sulla base dell'istruttoria espletata dal Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione, avv. Domenica Gattulli e confermata dal Direttore dell'Area Finanze e Controlli, dott. Angelosante Albanese, nonché dal Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale, avv. Davide F. Pellegrino, riferisce quanto segue.

La recente evoluzione delle organizzazioni pubbliche è caratterizzata da un ruolo rilevante delle compagini societarie, in qualità di strumenti operativi

dell'Amministrazione finalizzati al conseguimento dei propri compiti istituzionali.

Tale assetto necessita di efficaci strumenti di *governance*, capaci di assicurare all'Ente regionale un adeguato esercizio delle proprie prerogative di socio, con poteri di indirizzo, programmazione e controllo che siano idonei a guidare le società verso il perseguimento degli obiettivi assegnati dall'Amministrazione.

Sul caso di specie, da ultimo, è intervenuta la L. n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di Stabilità 2014), la quale ha introdotto una serie di misure limitative nei confronti di enti, e società partecipate dalle Amministrazioni pubbliche (art. 1, commi da 550 a 562). Tale norma ha, inoltre, operato una sensibile revisione del sistema di razionalizzazione della spesa per le società partecipate, con l'abrogazione di alcune norme del D.L. n. 95/2012, convertito nella Legge 7 agosto 2012, n. 135, che avevano stabilito alcune modalità applicative per il relativo contenimento.

Sotto il profilo ricostruttivo relativo alla normativa vigente, si consideri che il tema della gestione delle risorse umane nelle società pubbliche ha assunto sempre maggiore rilievo e complessità, già a decorrere dall'entrata in vigore dell'art. 18 co. 2-bis del D.L. 112/2008, il quale ha dettato le prime disposizioni in materia.

La norma è stata, da ultimo, sostituita dall'art. 1 co. 557 della L. n. 147/2013, il quale stabilisce: *"Le disposizioni che stabiliscono, a carico delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale si applicano, in relazione al regime previsto per l'amministrazione controllante, anche alle aziende speciali, alle istituzioni e alle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che siano titolari di affidamenti diretti di servizi senza gara, ovvero che svolgano funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale né commerciale, ovvero che svolgano attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.*

Si applicano, altresì, le disposizioni che stabiliscono, a carico delle rispettive pubbliche amministrazioni locali, obblighi di contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria e per consulenze, attraverso misure di estensione al personale dei soggetti medesimi della vigente normativa in materia di

vincoli alla retribuzione individuale e alla retribuzione accessoria.

A tal fine, su atto di indirizzo dell'ente controllante, nella contrattazione di secondo livello è stabilita la concreta applicazione dei citati vincoli alla retribuzione individuale e alla retribuzione accessoria, fermo restando il contratto nazionale di lavoro vigente alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, comma 7, del presente decreto, le società che gestiscono servizi pubblici locali a rilevanza economica sono escluse dall'applicazione diretta dei vincoli previsti dal presente articolo. Per queste società, l'ente locale controllante, nell'esercizio delle prerogative e dei poteri di controllo, stabilisce modalità e applicazione dei citati vincoli assunzionali e di contenimento delle politiche retributive, che verranno adottate con propri provvedimenti. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, comma 7, del presente decreto, gli enti locali di riferimento possono escludere, con propria motivata deliberazione, dal regime limitativo le assunzioni di personale per le singole aziende speciali e istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, scolastici e per l'infanzia, culturali e alla persona (ex IPAB) e le farmacie, fermo restando l'obbligo di garantire il raggiungimento degli obiettivi di risparmio e di contenimento della spesa di personale".

Pertanto, assume un ruolo indispensabile l'esercizio dei poteri di indirizzo e di vigilanza da parte dell'Amministrazione di riferimento, in quanto le società partecipate, le agenzie e gli altri enti strumentali sono tenuti ad applicare il regime vincolistico a carico dell'Ente controllante in materia di personale ed, altresì, le disposizioni che stabiliscono obblighi di contenimento degli oneri contrattuali, del trattamento economico ed indennitario e dei tetti di spesa per consulenze. Diversamente, in capo alle sole società che gestiscono servizi pubblici locali a rilevanza economica non gravano i blocchi da attuarsi mediante gli strumenti innanzi citati, sebbene si disponga che l'Amministrazione controllante, nell'esercizio delle prerogative e dei poteri di controllo, debba stabilire modalità e applicazione dei citati vincoli assunzionali e di contenimento delle politiche retributive, da adottarsi con propri provvedimenti.

La Legge di Stabilità ha apportato ulteriori novità modificando l'art. 3-bis, co. 6 (ultimo periodo) del D.L. n. 138 del 13 agosto 2011. Nonostante abbia soppresso l'obbligo, posto espressamente in capo alle società in house, di rispetto del Patto di Stabilità Interno (l'art. 1, co. 559, lett. a) ha abrogato il co. 5 del citato Decreto Legge), ha puntualizzato l'applicazione dei vincoli in materia di personale. Resta

fermo l'obbligo per le società affidatarie in house di adottare, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento delle risorse umane e per il conferimento degli incarichi secondo i criteri dell'art. 35, co. 3 del D.Lgs. n. 165/2001 (accesso con procedure selettive ad evidenza pubblica per l'assunzione del personale, pubblicità, trasparenza, imparzialità, pari opportunità, economicità). Dette società devono, inoltre, adottare propri provvedimenti ai fini del rispetto degli obblighi dei vincoli assunzionali e di contenimento delle politiche retributive stabiliti dall'Ente controllante, ai sensi del già menzionato art. 18, co. 2-bis, del D.L. n. 112/2008.

A tale quadro normativo, si aggiungono le modifiche, apportate sempre dalla L. n. 147/2013 (art. 1 co. 562), al D.L. n. 95/2012, recante misure per la revisione della spesa pubblica. Sono abrogate e modificate alcune disposizioni del Decreto (abrogazione dei commi 1, 2, 3, 3-sexies, 9, 10 e 11 dell'art. 4; modifica dell'art. 4 co. 4). Si consideri, infatti, che sono soppressi gli obblighi di dismissione/scioglimento delle società strumentali che abbiano conseguito, nell'anno 2011, un fatturato da prestazione di servizi a favore di Pubbliche Amministrazioni superiore al 90% dell'intero fatturato; l'obbligo, in capo all'Ente controllante, di attuare piani di razionalizzazione delle medesime società. La designazione di due membri su tre del Consiglio di amministrazione della società tra i dipendenti dell'Ente controllante si applica alle società il cui fatturato per l'anno 2011, nei confronti dell'Amministrazione vigilante, ecceda il 90% dell'intero ricavo.

Sono, altresì, sopresse le misure e le modalità stabilite dal Decreto in ordine ai limiti relativi alle assunzioni con contratti a tempo determinato e co.co.co., tetti del trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti da applicarsi alle società con i requisiti di ricavo già menzionati.

Nel contesto della vigente normativa è stata attivata apposita procedura di ricognizione ai sensi dell'art. 3 – commi 27, 28 e 29 – della Legge 24 dicembre 2007 n. 244, anche alla luce delle disposizioni di cui al D. L. n. 95/2012 e D.L. n. 174/2012. La ricognizione costituisce, altresì, presupposto indispensabile nella prospettiva della razionalizzazione e revisione della spesa, per definire e qualificare il perimetro applicativo delle vigenti disposizioni secondo lo specifico profilo di ciascun organismo rientrante nel campo di applicazione.

All'esito della ricognizione, l'assetto delle società e degli enti che sono sottoposti ai poteri di indirizzo, programmazione e controllo da parte dell'Amministrazione regionale, sono di seguito elencati:

Società in house:

- InnovaPuglia SpA;
- PugliaSviluppo SpA;

Società Strumentali:

- Puglia Valore Immobiliare Srl;

Società controllate che svolgono servizi di interesse generale a valenza regionale:

- Acquedotto Pugliese Spa;
- Aeroporti di Puglia Spa;

Altre Società comunque partecipate:

- Terme di Santa Cesarea Spa;
- STP Brindisi Spa;
- STP Terra d'Otranto Spa;

Enti strumentali, Agenzie regionali:

- Agenzia regionale per il diritto allo studio – A.DI.SU.;
- Agenzia regionale del turismo – Pugliapromozione;
- Agenzia regionale per la mobilità – A.RE.M.;
- Agenzia regionale per la protezione ambientale – A.R.P.A.;
- Agenzia regionale per la sanità – A.RE.S.;
- Agenzia regionale per la tecnologia e innovazione – A.R.T.I.;
- Agenzia regionale per le attività irrigue e forestali – A.R.I.F.;

Altre istituzioni e fondazioni vigilate dalla Regione Puglia

Tutto ciò premesso, risulta necessario definire per i soggetti sopra riportati disposizioni di contenimento e riduzione della spesa ai fini del concorso agli obiettivi di finanza pubblica, individuando gli interventi e le misure attuative necessarie, in relazione alle novità in materia introdotte dal legislatore.

Si ravvisa essere, altresì, indispensabile dare complessiva applicazione ai criteri e ai principi dell'attività amministrativa di buon andamento e imparzialità, con particolare riferimento alle disposizioni in materia di reclutamento delle risorse umane e di affidamento degli incarichi esterni secondo le prescrizioni dettate dalla normativa vigente.

Per quanto fin qui esposto si propone, pertanto, all'esame della Giunta regionale, l'approvazione delle allegate *"Direttive per le Agenzie regionali, gli Enti strumentali, le società a partecipazione regionale, diretta ed indiretta, totalitaria o di controllo della Regione Puglia in materia di razionalizzazione e contenimento della spesa di personale"*, a valere per l'anno 2014 e, comunque, sino all'emanazione di un nuovo atto di indirizzo.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE N. 28 DEL 16/11/2001 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del seguente atto finale.

Il presente provvedimento rientra nella competenza della Giunta regionale ai sensi dell'art. 25 della Legge Regionale n. 26 dell' 8 agosto 2013, recante le disposizioni relative ad *"Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013"*.

LA GIUNTA

- udita la relazione e la conseguente proposta Presidente della Giunta Regionale, on. Nichi Vendola;
- viste le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento dal Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione, avv. Domenica Gattulli, del Direttore dell'Area Finanze e Controlli, dott. Angelosante Albanese, nonché del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale, avv. Davide F. Pellegrino;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di fare propri i contenuti della relazione e della proposta presentate dal Presidente della Giunta Regionale;
- di approvare le *"Direttive per le Agenzie regionali, gli Enti strumentali, le società a partecipazione regionale, diretta ed indiretta, totalitaria o di controllo della Regione Puglia in materia di razionalizzazione e*

contenimento della spesa di personale – Linee di indirizzo a valere per l'anno 2014”;

– di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale e sul sito web della Regione Puglia, sezione 'Amministrazione Trasparente';

– di demandare al Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione, valutando altresì ogni utile iniziativa volta a promuoverne la conoscenza e l'attuazione.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

IL PRESIDENTE

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e dell'U.E. e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

***Il Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale
(avv. Davide F. Pellegrino)***

***Il Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma
dell'Amministrazione
(avv. Domenica Gattulli)***

***Il Direttore dell'Area Finanze e Controlli
(dott. Angelosante Albanese)***

***Il Presidente della Giunta regionale
On. Nichi Vendola***